

Civile Ord. Sez. 1 Num. 382 Anno 2018

Presidente: AMBROSIO ANNAMARIA

Relatore: ACIERNO MARIA

Data pubblicazione: 10/01/2018

sul ricorso 19408/2012 proposto da:

S.p.a., non in proprio ma in nome e per  
conto di S.p.a., in persona del legale  
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via  
presso lo studio dell'avvocato  
rappresentata e difesa dall'avvocato giusta  
procura a margine del ricorso;

-ricorrente -

contro

005  
563  
2017

41

C.O. 005

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Curatela del Fallimento

S.r.l.,

G

R

- intimati -

avverso la sentenza n. 614/2011 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 29/06/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/06/2017 dal cons. ACIERNO MARIA.

### **FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE**

Con sentenza non definitiva n. 1268 del 2005 e definitiva n. 614 del 2011, la Corte d'appello di Bari, riformando la pronuncia di primo grado, per quel che ancora interessa, in ordine ad un rapporto relativo ad un contratto di apertura di credito conclusosi con atto transattivo stipulato tra s.p.a. , il debitore principale, Fallimento s.r.l. e i fideiussori R e G ha qualificato la predetta transazione come una semplice dilazione di pagamento priva di carattere novativo. Da tale qualificazione è derivata l'illiceità delle clausole relative alla capitalizzazione degli interessi passivi, di quelle riguardanti la commissione di massimo scoperto e di quelle di rinvio agli usi di piazza per la determinazione del tasso convenzionale degli interessi. Infine ha tratto la conclusione della nullità dell'intero atto applicando il principio ex art. 1972, primo comma, cod. civ., secondo il quale la transazione è nulla se contiene patti illeciti ancorché le parti abbiano trattato la nullità di tali patti ed anche se ne siano state consapevoli. Secondo la Corte se la fonte controversa è illecita tale deve ritenersi l'intera transazione. I fideiussori sono autonomamente legittimati a

far valere la nullità della transazione perché hanno interesse ad invalidare il titolo giustificativo dell'obbligazione principale.

In conclusione, la Corte ha provveduto alla rideterminazione del saldo passivo ed ha rigettato la domanda riconvenzionale dei fideiussori fondata sul riconoscimento di un saldo attivo in favore della società fallita.

Avverso entrambe le sentenze ha proposto ricorso per cassazione la s.p.a. affidato a tre motivi. Non hanno svolto difese le parti intimate. La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio.

Nel primo motivo viene dedotta la violazione degli artt. 1362, 1363, 1367 cod. civ. nonché il vizio di motivazione in ordine alla qualificazione come mera dilazione di pagamento dell'atto transattivo oggetto del giudizio ritenuto dalla parte ricorrente a carattere novativo.

Secondo la parte ricorrente sono violati i canoni legali del processo ermeneutico e la qualificazione fornita è fondata su argomentazioni radicalmente contraddittorie.

La censura è inammissibile per la parte in cui prospetta un'interpretazione dell'atto alternativa a quella fornita dalla sentenza impugnata senza alcuna violazione delle norme codicistiche in tema d'interpretazione del contratto ma sulla base di un'indagine insindacabile compiuta sul testo contrattuale, ed infondata per il rilievo relativo al vizio di motivazione risultando il processo argomentativo seguito dalla Corte d'Appello coerente e completo.

Nel secondo motivo viene dedotta la violazione degli artt. 1367, 1418, 1419, 1965, 1972 nonché il vizio di motivazione per non avere la Corte d'Appello considerato che pur aderendo allo schema prescelto della transazione semplice, le conseguenze della nullità

delle clausole relative alla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, alla commissione di massimo scoperto ed il rinvio agli usi di piazza non possono essere quelle dell'invalidità dell'intero contratto, in quanto tale conclusione è in contrasto con l'art. 1418 cod. civ. Risulta, peraltro, violato anche l'art. 1972 cod. civ. secondo il quale la transazione è nulla se il contratto è sostenuto da causa illecita o se è sostenuto esclusivamente da un motivo illecito. Nella specie nessuna delle due ipotesi può dirsi integrata. La censura viene sostanzialmente reiterata ed articolata anche nel terzo motivo (formalmente rubricato come tale).

La censura è fondata alla luce di un consolidato orientamento di questa Corte, ribadito di recente con la pronuncia 23064 del 2016, relativa ad una controversia tra le stesse parti avente oggetto del tutto sovrapponibile alla presente.

Secondo quest'ultima pronuncia *"L'art. 1972 c.c. distingue tra la transazione relativa a contratto illecito e transazione relativa a contratto nullo, affermando la nullità della prima, anche se le parti abbiano trattato di tale nullità (comma 1), e l'annullabilità, ad istanza della parte che abbia ignorato la causa di nullità, della seconda (comma 2). Poiché, ai sensi dell'art. 1418, comma 2, c.c., l'illiceità del contratto consegue solo all'illiceità della causa o del motivo comune ad entrambi i contraenti, la dichiarazione di nullità della transazione presuppone un'indagine volta a stabilire se l'assetto d'interessi complessivamente programmato dalle parti si ponga in contrasto con norme imperative, soltanto in tal caso operando il divieto di transigere anche se la nullità abbia rappresentato la questione controversa, con il conseguente ripristino della situazione anteriore alla stipulazione del negozio transattivo; l'invalidità di singole clausole contrattuali (a meno che esse non siano idonee ad*

evidenziare l'illiceità della causa o del motivo comune) è, invece, destinata a tradursi nella nullità dell'intero contratto solo ove se ne accerti l'essenzialità rispetto all'assetto d'interessi programmato dalle parti e comporta unicamente l'annullabilità della transazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva ritenuto nulla una transazione tra la banca ed il cliente in regione della semplice nullità di alcune clausole di capitalizzazione trimestrale relative ad un contratto di conto corrente, senza uno specifico accertamento in ordine all'idoneità di tali clausole a determinare anche l'illiceità della causa del menzionato contratto). In precedenza il medesimo orientamento era stato affermato nella sentenza n. 15444 del 2011.

Nella specie, la Corte d'Appello non ha fatto buon governo di tali principi essendosi limitata a far derivare automaticamente dall'invalidità di singole clausole la nullità dell'intero accordo transattivo senza verificare l'idoneità di tali clausole a rivelare l'illiceità della causa o del motivo comune ad entrambe, o, quanto meno ad accertarne l'essenzialità e l'ignoranza del vizio in capo ai fideiussori ai fini della declaratoria di annullabilità.

La terza censura, ancorché non specificamente formulata come formale motivo di ricorso, ha ad oggetto l'erroneo rigetto della domanda riconvenzionale formulata dalla banca ricorrente ed avente ad oggetto l'accertamento del proprio credito. Nella sentenza definitiva si riscontra una contraddizione tra motivazione e dispositivo. Nella prima si afferma che tale importo deve essere determinato all'esito di consulenza tecnica d'ufficio e nel dispositivo si respinge la domanda. Analoga contraddittorietà radicale si coglie nella sentenza definitiva.

Ritiene il Collegio che tale censura sia assorbita dall'accoglimento del secondo motivo.

In conclusione rigettato il primo motivo ed assorbito il terzo, deve essere accolto il secondo motivo e conseguentemente cassata la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Bari in diversa composizione perché si attenga al principio di diritto contenuto nella massima della pronuncia n.23064 del 2016 sopra riportata.

**P.Q.M.**

Rigetta il primo motivo. Accoglie il secondo, assorbito il terzo. Cassa e rinvia alla Corte d'Appello di Bari in diversa composizione.

Così deciso nella camera di consiglio del 13 giugno 2017

Il Funzionario Giudiziario  
Dott.ssa *Fabrizia BARONE*



Il Presidente